



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

Oggetto: invito a presentare offerta in SINTEL nell'ambito di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 per lavori ad oggetto "AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FINE DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PALESTRA COMUNALE "LUIGI GANNA" VIA M. CROCI N. 23 - CUP: B78H24014330004 – CIG: B59A700552

Induno Olona, data della firma digitale

Prot.n. _____

Spett. le Impresa

Facendo seguito a vostra manifestazione di interesse, pervenuta a seguito di pubblicazione di avviso pubblico esplorativo, con la presente si invita la S.V. a voler presentare offerta nell'ambito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, d'ora innanzi denominato semplicemente "codice" che questa stazione appaltante ha indetto con determinazione a contrarre n. _____. La stazione appaltante valuterà la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 c. 4 del D. Lgs. 36/2023.

1. DESCRIZIONE DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO

L'appalto di LAVORI, in unico lotto, è descritto negli elaborati progettuali, disponibili e liberamente scaricabili in SINTEL. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **252 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, da prevedersi entro il giorno 20 Giugno 2025**. L'importo complessivo dei lavori a base d'appalto è pari ad **€ 193.208,80** - oltre IVA differenziata al 10% e come di seguito indicato:

- | | |
|---|--------------|
| 1) CATEGORIA PREVALENTE: OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | € 172.523,09 |
| 2) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI: | |
| - OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | € 503,28 |
| - OS3 IMPIANTI IDRICO SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE | € 20.182,43 |

L'importo di cui al precedente periodo comprende:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Importo lavori a corpo e a misura | € 129.192,12; |
| • Importo manodopera | € 50.553,36; |
| • Totale a base di offerta | € 179.745,48. |
|
• Costi della sicurezza |
€ 13.463,32 (non soggetti al ribasso d'asta). |

Il contratto collettivo applicato è CCNL Settore Edile codice alfanumerico: F150. Si precisa che gli operatori economici possono applicare il CCNL che ritengono adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL copra integralmente le prestazioni oggetto del presente affidamento.

2. FORMA DI PARTECIPAZIONE SINGOLA O ASSOCIATA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (aggregazione di retisti)
- partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti e in forma individuale
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA

3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al successivo punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al successivo punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.1.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio

abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.1.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

3.2 REQUISITI AI SENSI DELL'ART. 100 DEL CODICE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

3.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale

- Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per l'oggetto dell'appalto
- (per cooperative/consorzio di cooperative): essere iscritto nell'Albo delle società cooperative istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004;

La stazione appaltante effettuerà le verifiche attraverso il sistema FVOE.

3.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

Per la partecipazione è richiesto il possesso di attestato di qualificazione SOA in categoria OG1 CLI – CPV 45262522-6.

4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono; i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili *in solido* nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti indicati ai paragrafi 3.1 e 3.2 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al paragrafo 5 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento)

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... [indicare il numero dei giorni previsti] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. CONDIZIONI DI ESECUZIONE E CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 57 c. 1 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui alla presente lettera di invito, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

8. SUBAPPALTO E COTTIMO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL, **entro il termine tassativo di scadenza delle ore 12.00 del 23/05/2025.** La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;**
- una busta telematica contenente l'offerta economica.**

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso il SINTEL.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, con tutte le relative conseguenze a seconda dei casi.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dal log del Sistema.

I concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

10. Documentazione AMMINISTRATIVA – Busta “Amministrativa”

Il Concorrente debitamente registrato in SINTEL accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://www.ariaspa.it>. Nell'apposito campo **“Documentazione amministrativa”** presente sulla piattaforma SINTEL il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

- 1) **“Domanda di partecipazione** la dichiarazione con cui il concorrente formula domanda di partecipazione, indicando l'assetto di partecipazione alla procedura negoziata (**MOD_1_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**) In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente formula domanda di partecipazione, fornendo i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
 - dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

2) **“DGUE”**: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di cui alla presente lettera di invito, mediante presentazione dell'e-DGUE, redatto mediante l'apposita funzionalità di SINTEL oppure, in caso di indisponibilità anche temporanea, mediante altri servizi (es.: www.acquistinretepa.it) . A tal fine, viene messo a disposizione l'*e-dgue request* in formato .xml n allegato alla presente procedura.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 3, lettera g) e h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il DGUE, firmato digitalmente, deve essere prestato:

- dal concorrente singolo

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre
- nel caso di consorzio stabile, dal consorzio, dal consorziato indicato quale esecutore e dai consorziati che prestano i requisiti
- nel caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria, per quanto di competenza

3) **“Documentazione relativa all'avvalimento”**: in caso di avvalimento:

- contratto di avvalimento, firmato digitalmente da concorrente e impresa ausiliaria;
- DGUE, possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'ausiliaria;
- Copia della SOA;
- la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104 c. 4 del D.Lgs. 36/2023.

4) **“Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi”**: Eventuale altra documentazione:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- dichiarazione in cui indica le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (*MOD_4_RTI/Consorzi ordinari/GEIE_già_costituiti*)

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo, statuto del consorzio o GEIE (copia autentica), con indicazione del capogruppo designato;
- dichiarazione in cui si indica le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (*MOD_4_RTI/Consorzi ordinari/GEIEgià_costituiti*)

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione di ciascun operatore economico attestante

(*MOD_5_RTI_Consorzi_ordinari_GEIE_non_ancora_costituiti*):

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

5) **“Dichiarazione subappalto”**: il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato;

6) attestazione avvenuto pagamento contributo ANAC, secondo le modalità sul sito www.anticorruzione.it;

- 7) **“Protocollo di legalità/patto di integrità”** firmato digitalmente per conoscenza e accettazione;

Note sulla presentazione della documentazione amministrativa

*Le dichiarazioni e i documenti di cui al presente paragrafo **Documentazione amministrativa**, dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La documentazione di cui ai punti precedenti è da redigersi sui modelli allegati alla presente lettera di invito. In alternativa possono essere prodotti i documenti in originale o copia autentica, in corso di validità.*

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità di ogni altro documento amministrativo richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- è sanabile il difetto di sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni richieste;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. **In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente.**

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - “BUSTA ECONOMICA”

Nell'apposito “offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL, il concorrente è invitato a indicare la propria migliore offerta economica, consistente nel ribasso percentuale offerto sul valore a base d'asta di **€ 179.745,48**. Il valore ribassabile non comprende i costi per la sicurezza da interferenze di **€ 13.463,32**.

- I. Nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”: il concorrente deve inserire il propri costi per la sicurezza, quale costo afferente l’attività di impresa ai sensi dell’art. 108 c. 9 del D. Lgs. 36/2023;*
- II. Nel campo “di cui costi per la manodopera”: il concorrente inserisce i costi stimati della manodopera. Qualora gli stessi fossero inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, l’appaltatore inserisce nell’apposito campo “giustificativi di prezzo per manodopera inferiore” i giustificativi idonei a dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, tenendo presente che ai sensi dell’art. 110 c. 4 del Codice non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabili dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge*
- III. Nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”: il concorrente dovrà inserire i “costi per la sicurezza non soggetti a ribasso”.*

Ai sensi dell’art. 41 c. 14 e 110 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora l’O.E. abbia indicato dei costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, si dovrà allegare alla domanda di partecipazione apposito documento denominato: **“Giustificativi di prezzo per costi per la manodopera inferiori”**, tutti i giustificati di prezzo ritenuti idonei a dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, tenendo presente che ai sensi dell’art. 110 c. 4 non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabili dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Al termine di tutti gli inserimenti, al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma SINTEL genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e **sottoscriverlo con firma digitale**. Anche l’offerta economica dovrà essere strutturata in file in formato .pdf e la relativa sottoscrizione digitale dovrà avvenire con firme PAdES o firme CADES, in quanto formati accettati dalla piattaforma SINTEL. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme digitali effettuate con altre modalità. È necessario, effettuare l’upload in SINTEL del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nel “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici”, scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.ariaspa.it Per eventuali quesiti relativi alla presente procedura, è possibile utilizzare l’apposita funzionalità a sistema di comunicazioni con il RUP, che risponderà stesso mezzo in piattaforma SINTEL.

13. MODALITA’ DI GESTIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA:

La stazione appaltante individua il soggetto aggiudicatario con ricorso al criterio del minor prezzo quale espressione del maggior ribasso offerto sul valore “a corpo” dell’opera pari ad **€ 179.745,48** - cui andranno sommati gli oneri della sicurezza non ribassabili pari ad **€ 13.463,32** – con applicazione del Metodo A di cui all’ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del Codice).

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, si procederà come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);*

- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. In caso di pareggio tra due o più offerte, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Il calcolo automatico e l'esclusione automatica dell'offerta anomala non è esercitabile qualora le offerte ammesse fossero inferiori a cinque. La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso, il RUP effettuerà la verifica della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 110 c. 2 del D. Lgs. 36/2023. In ogni caso, saranno assoggettate alla verifica di anomalia dell'offerte le offerte che indicano un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante, come indicato dal MIT (parere 2280 dell'8/9/2023) e dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Toscana - Firenze, sez. IV, 29 gennaio 2024). Non sono ammesse offerte né in variante né in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

14. QUESITI DI GARA

Il concorrente può formulare eventuali quesiti entro il termine del 20/05/2025 esclusivamente tramite l'apposita funzionalità "Comunicazioni di procedura" in SINTEL. I quesiti di interesse generale, con le relative risposte, verranno pubblicati in forma anonima, in documentazione di procedura in SINTEL.

15. AFFIDAMENTO

A seguito dell'aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto, dovrà far pervenire al committente, entro la data di stipula del contratto, la seguente documentazione:

- **cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 53 e art. 117 D. Lgs. 36/2023 (nella misura del 5% dell'importo del contratto oppure motivare l'esonero);
- **bollo** ai sensi dell'art. 18 c. 10 e Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023;
- **dichiarazione circa il conto corrente dedicato**, nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- **dichiarazione circa il rispetto dell'art. 26 D. Lgs.81/2008**, contenente idonea autocertificazione di cui all'art.29 c.5 D.Lgs. 81/2008, di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 c.1 lett. a), di essere dotato di dispositivi di protezione individuali in dotazione (ove necessario) e di aver effettuato la formazione obbligatoria e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal citato decreto;
- **altra documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto**

A seguito della positiva acquisizione della documentazione di cui sopra, il committente procederà alla stipula del contratto mediante PEC ai sensi dell'art. 18 c. 1 del Codice. Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 c. 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Varese.

17. ALTRE DISPOSIZIONI REGOLANTI L'APPALTO

La normativa di riferimento è la seguente: D.L. 36/2023. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Le dichiarazioni rilasciate ex art. 46 e 47 DPR.445/2000 saranno sottoposte ai controlli previsti dall'art.71 del DPR citato. Il risultato della procedura in oggetto e l'aggiudicazione saranno resi noti tramite piattaforma SINTEL e, per quanto non previsto dalla medesima, mediante PEC, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 36/2023. La cessione del contratto è vietata all'Impresa aggiudicataria. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il contratto potrà essere consegnato, sotto riserva di legge, all'aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso allo stesso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/RUP per la fase esecutiva
Funzionario dei SS.TT. – _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Allegati:

- MODELLO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- MODELLO 2: e-DGUE request .xml
- MODELLO 4: RTI/Consorzi ordinari/GEIE_già_costituiti
- MODELLO 5: RTI/Consorzi ordinari/GEIE_non_ancora_costituiti
- INFORMATIVA PRIVACY
- DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
- PROTOCOLLO/PATTO DI LEGALITA'